



Prot. n. (vedi segnatura)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI:
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 E DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.l. 129/2018

**APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELLA RIUNIONE DEL 19/05/2021
DELIBERA N. 31**

Il Consiglio di Istituto

- Visto** l'art 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- Visto** l'art. 43, comma 3 del D.l. 28 agosto 2018 n. 129 ai sensi del quale “Le Istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti, per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione”;
- Visto** l'art 45 del D.l. 129/2018 comma 2 ai sensi del quale “Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: - **Lettera h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;**
- Visto** l'art. 44, comma 4 del D.l. n. 129/2018 “Nel caso in cui **non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali** indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), **può avvalersi dell'opera di esperti esterni**”;
- Visto** l'art 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
- Visto** il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. n. 275/1999;
- Visto** il CCNL del Comparto Scuola 29 novembre 2007;
- Visto** il CCNL dell’area Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2019;
- Vista** la Circolare Funzione Pubblica 11 marzo 2008 n. 2;
- Visto** il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

APPROVA

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il **conferimento ad esperti esterni dell'Istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo**, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'art 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art 43 del D.l. n. 129/2018.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a **persone fisiche** ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

L'iter per il conferimento degli incarichi può essere individuato nelle seguenti **tre fasi**:

- 1) Ricognizione del personale interno all'Istituzione Scolastica:** nell'ambito di tale fase rivolta all'analisi circa la possibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale



- interno, il Dirigente scolastico rende noti i propri fabbisogni in maniera trasparente e pubblica attraverso uno specifico **avviso di selezione interno** all'Istituto scolastico e nel caso in cui all'esito di questa prima fase si individui un soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno si procederà alla stipula con il suddetto soggetto di una **lettera di incarico**;
- 2) **Collaborazioni plurime:** in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, si ricorre all'istituto delle "collaborazioni plurime" ai sensi degli artt. 35 (personale docente) e 57 (personale ATA) del C.C.N.L 2007. IL Dirigente scolastico rende noti i propri fabbisogni in maniera trasparente e pubblica attraverso un **avviso di selezione sul proprio sito web** rivolto al personale di altri Istituti scolastici e nel caso si individui soggetto idoneo, acquisita l'autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, stipulerà con il suddetto soggetto una **lettera di incarico**;
 - 3) **Contratto di lavoro autonomo:** in via ulteriore e subordinata, nel caso le fasi 1) e 2) abbiano dato esito negativo, il Dirigente scolastico rende noti i propri fabbisogni in maniera trasparente e pubblica attraverso un avviso di selezione sul proprio sito web rivolto al personale di altre Pubbliche Amministrazioni ed in mancanza a soggetti esterni. Nel caso in cui all'esito della procedura si individui un soggetto idoneo si procede alla stipula di un **contratto di lavoro autonomo**.

Art. 2 – Condizioni per la stipula dei contratti

Dal 1° luglio 2019 è fatto divieto all'Istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. 165/2001, così come riformato dal D.Lgs. 75/2017, di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. **etero-organizzazione**).

Fermo restando quanto sopra, per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni poiché non sempre esistono risorse professionali interne con quelle particolare competenze richieste per la realizzazione dei progetti. Qualora l'Istituzione scolastica non possa far fronte a tali specifiche esigenze con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti **presupposti di legittimità**:

- a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le **esigenze di funzionalità** dell'amministrazione conferente;
- b) L'amministrazione deve avere **preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno**;
- c) La prestazione deve essere **temporanea** ed altamente qualificata;
- d) Devono essere preventivamente determinati **durata, oggetto e compenso** della collaborazione.

È fatto, quindi, divieto all'Istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art. 3 – Tipologie contrattuali

Nel caso in cui l'Istituzione Scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'Amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.

Pertanto, quando l'Istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'Offerta formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:



- Contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile con esperti che effettuino prestazioni di **lavoro autonomo occasionale** non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;
- Contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 del Codice civile con lavoratori autonomi **liberi professionisti**.

Art. 4 – Individuazione delle professionalità

Ai fini della selezione degli esperti esterni si procede con **avviso pubblico** da pubblicare sul sito istituzionale nel quale sono indicati:

- a) Definizione circostanziata dell'**oggetto dell'incarico**;
- b) Specifici **requisiti culturali e professionali** richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) **Durata** dell'incarico;
- d) Modalità di realizzazione del medesimo;
- e) **Tipologia contrattuale**;
- f) **Compenso** per la prestazione e tutte le informazioni correlate, quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, le relative modalità di presentazione, ed un termine entro il quale sarà nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Per i cittadini non comunitari si rinvia all'art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- b) Godere dei diritti civili e politici;
- c) Non aver riportato condanne penali;
- d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) Essere in possesso della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 5 – Procedura comparativa

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, **secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermi restando i criteri generali di cui al presente articolo**.

Ad ogni curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) Qualificazione professionale
- b) Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) Qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) Ulteriori elementi legati alla specificità dell'Amministrazione;
- e) Pregressa esperienza presso le Istituzioni scolastiche.

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a sei mesi, il bando potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una **valutazione comparativa**, sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci:

- 1) Possesso oltre la laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia dell'attività da svolgere;
- 2) Esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
- 3) Esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;



Istituto Comprensivo Gualdo Tadino

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I grado

Via G. Lucantoni n.16 – 06023 – Gualdo Tadino

C.F. 92017090546 Cod. Mecc. PGIC847004 tel. 075 912253 – Fax 075 9143400



- 4) Esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
- 5) Pubblicazioni attinenti all'attività oggetto dell'incarico;
- 6) Precedenti esperienze in Istituzioni Scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
- 7) Precedenti esperienze in altre Amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;
- 8) Corsi di aggiornamento frequentati.

A parità di punteggio, sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- che abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
- che abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole;
- sorteggio.

I criteri di cui sopra sono così integrati per gli Incarichi relativi ai P.O.N.:

- Titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- Laurea specifica;
- Abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- Competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
- Certificazioni informatiche;
- Dottorati di ricerca;
- Pubblicazioni;
- Specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- Corsi di perfezionamento post – laurea;
- Comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- Esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
- Esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
- Partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali.

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

Anche per gli esperti legati ai progetti P.O.N. l'Istituzione scolastica procede con avviso pubblico di selezione seguendo in via esclusiva le indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione.

La scelta dell'esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.

Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate.

La **graduatoria** è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.

Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico **entro 15 giorni** dalla pubblicazione

È fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

Art. 6 – Esclusioni

La Circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che **solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione**, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una **spesa equiparabile ad un rimborso spese**, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, **non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto**, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Pertanto, il ricorso a procedure comparative può essere derogato con affidamento diretto **esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) Procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione dal punto di vista soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale (**Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per Piemonte, 16 ottobre 2019, n. 80**)



- 2) Interventi formativi che si svolgono nell'ambito di una sola giornata o sessione formativa (**Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per l'Emilia - Romagna, 12 settembre 2017, n. 134**)

Art. 7 – Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti,

Nel contratto devono essere specificati:

- L'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto della prestazione richiesta);
- La durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- Il corrispettivo della prestazione, indicato al lordo dell'IVA, se dovuta, e dei contributi previdenziali e fiscali;
- Le modalità e i tempi di corresponsione del compenso;
- Luogo (specificare la sede o il plesso) e le modalità di espletamento dell'attività;
- Le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale;
- La previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Perugia;
- L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Art. 8 – Durata del contratto e determinazione del compenso

Non è ammesso il rinnovo, né tacito, né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

In caso di durata pluriennale del contratto è necessaria la delibera del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. d del D.I. 129/2018:

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tener conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Può essere anche previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfettizzazione.

È fatto divieto di anticipazione di somme. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Misura dei compensi

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive all'approvazione del presente regolamento, è così definito:

Personale interno alla pubblica amministrazione (Tabelle allegate al CCNL in vigore)

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	fino ad un massimo di €. 35,00
Attività di non insegnamento docente	fino ad un massimo di €. 17,50



Istituto Comprensivo Gualdo Tadino

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I grado

Via G. Lucantoni n.16 – 06023 – Gualdo Tadino

C.F. 92017090546 Cod. Mecc. PGIC847004 tel. 075 912253 – Fax 075 9143400



Personale ATA	Da riportare al profilo di appartenenza (Tabelle 6,7 e 8 del CCNL 2006/2009)
---------------	--

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995

Tipologia	Importo
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo € 51,65 orarie per professori universitari
Docenza	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo € 51,65 orarie per i professori universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di € 41,32 orari
Attività svolta dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per la collaborazione alla realizzazione degli interventi formativi	Da riportare al profilo di appartenenza (Tabelle 6,7 e 8 del CCNL 2006/2009)

Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97

Tipologia	Importo
Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale)	fino ad un massimo di € 85,22
Docenti, co-docenti, direttori di corso e condirettori di progetto; Ricercatori universitari I livello, Ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settori junior (triennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza.	fino ad un massimo di € 56,81
Co-docenti o condirettori di corsi e di progetti.	fino ad un massimo di € 46,48
Tutor	fino ad un massimo di € 30,99

Art. 9 – Pubblicità ed efficacia

Dell'avviso pubblico di selezione deve essere data adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale, la medesima pubblicità deve essere data all'esito della procedura comparativa.

Stipulato il contratto, quindi, le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad applicare la disciplina circa gli **obblighi di trasparenza** di cui al D.Lgs. n. 33/2013. Tale disciplina distingue il contenuto delle informazioni da rendere pubbliche a seconda che si tratti di personale interno all'Amministrazione (art. 18 D.Lgs. 33/2013) oppure di incarichi conferiti a collaboratori e consulenti esterni (art. 15 D.Lgs. n. 33/2013): ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n.33/2013, le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei **propri dipendenti** (incarichi



Istituto Comprensivo Gualdo Tadino

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I grado

Via G. Lucantoni n.16 – 06023 – Gualdo Tadino

C.F. 92017090546 Cod. Mecc. PGIC847004 tel. 075 912253 – Fax 075 9143400



a personale interno o collaborazioni plurime) con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico nella sezione **“Amministrazione trasparente” > “Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti”**. Gli incarichi individuali di collaborazione o di consulenza conferiti e affidati a **soggetti esterni** all'Amministrazione (incarichi conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001) a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito, devono essere anch'essi oggetto di pubblicità ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito web dell'Istituto, sezione **“Amministrazione trasparente” > “Consulenti e collaboratori”**.

Art. 10 - Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra Istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001.

L'Istituzione Scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni, attraverso il sistema online www.perlapa.gov.it, degli incarichi conferiti ai propri dipendenti con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo nel termine di quindici giorni, mentre deve comunicare gli incarichi conferiti ad esperti esterni entro tre mesi dal conferimento dell'incarico secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53, commi da 12 a 16 del D.Lgs. n.165/2001.

Art. 11 – Validità del Regolamento

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e **ha durata e validità illimitata**; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera.

Art. 12 - Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nell'apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line e di “Amministrazione Trasparente” > Disposizioni Generali > Atti Generali.

Dott. Fabrizio Bisciaio

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.